



**ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONFINDUSTRIA ALBERGHI**

DDL AS 2564

*Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, recante misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina*

Audizione Parlamentare

12 aprile 2022

Gentile Presidente, Onorevoli Senatori,

desidero ringraziare per questa opportunità e mi impegno evidentemente alla massima sintesi nel mio intervento.

Abbiamo ritenuto necessario chiedere la vostra attenzione specificatamente sulle esigenze del settore alberghiero perché questi due anni di crisi così difficile e profonda hanno lasciato molte imprese in una situazione di oggettiva **vulnerabilità**.

Un equilibrio molto delicato che la crisi energetica rischia di spezzare.

Un pericolo cui se ne affianca un altro forse più rilevante per la collettività, che è determinato dall'oggettiva appetibilità che queste aziende hanno in una prospettiva di medio e lungo periodo, che le rende oggetto di attenzione da parte di investitori speculativi o peggio della malavita. Un rischio che non possiamo correre.

Per questo chiediamo che sia rafforzato il quadro delle misure a supporto di queste imprese che, con un fatturato di oltre 21 miliardi di euro e ca 221 mila occupati, sono alla base di quella economia del turismo che prima della crisi valeva ben oltre il 13% del Pil del paese e costituisce uno dei più importanti bacini di occupazione in Italia.

Per quanto riguarda l'energia, l'aumento dei costi energetici determinatosi nell'ultimo periodo unitamente alla debolezza del mercato turistico rischia di fare da detonatore della crisi.

Il rapporto tra i costi energetici e il fatturato delle imprese è passato da una media che si posizionava tra il 4 e il 5% all'attuale 15% con una proiezione che per alcuni arriva al 20%.

Queste aziende non sono energivore per come definite dalla legge, ma ne vivono le problematiche, considerato anche che sono esposte alla concorrenza internazionale.

Per questo chiediamo di estendere temporaneamente alle imprese alberghiere i benefici previsti agli energivori.

Art.3 - Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

L'articolo 3 prevede il riconoscimento di **un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**. Seppur apprezzabile, riteniamo la misura insufficiente considerato lo stato di crisi in cui versa il settore.

Per questo chiediamo:

1. L'estensione delle agevolazioni previste per le energivore al settore, quindi:
 - a. Riconoscimento dell'agevolazione anche sulla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata **nel primo trimestre 2022**
 - b. Adeguare la **percentuale** per il calcolo del credito di imposta a quella prevista per le imprese energivore e quindi passare dal 12 **al 25%**.

2. prevedere **un'intensità di aiuto maggiore per le imprese** che ancora lo scorso anno hanno registrato significative **perdite di fatturato rispetto al 2019**. A riguardo si potrebbe prevedere una maggiorazione dell'aliquota base per le imprese che nel secondo trimestre 2022 hanno registrato un calo di fatturato del 50% rispetto all'analogo trimestre 2019 (stessa condizione per vedersi riconosciuto il credito di imposta sulla seconda rata IMU 2021)
3. **prorogare la misura almeno di un ulteriore trimestre**

Art. 4 Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di un **contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2022**.

Dobbiamo innanzitutto evidenziare che nelle imprese alberghiere i maggiori consumi di gas naturale avvengono soprattutto nei mesi invernali, quando viene utilizzato per il riscaldamento delle strutture. Il riferimento ai consumi del periodo marzo-giugno (secondo trimestre 2022) potrebbe non avere un impatto significativo.

Per questo chiediamo:

1. Il riconoscimento della misura anche alla spesa sostenuta per i consumi di gas del **primo trimestre 2022**
2. Analogamente a quanto richiesto per l'energia elettrica, **prevedere un'intensità di aiuto maggiore per le imprese che ancora lo scorso anno hanno registrato significative perdite di fatturato rispetto al 2019**. A riguardo si potrebbe prevedere una maggiorazione dell'aliquota base per le imprese che nel secondo trimestre 2022 hanno registrato un calo di fatturato del 50% rispetto all'analogo trimestre 2019 (stessa condizione per vedersi riconosciuto il credito di imposta sulla seconda rata IMU 2021)

Art. 8 - Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, il comma 1 dell'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi dei mesi di maggio e giugno 2022. Il numero massimo di rate non può essere superiore a 24.

Seppur apprezzabile l'intervento, riteniamo che limitare la possibilità di rateizzazione alle sole forniture dei mesi di maggio e giugno 2022, sia inadeguato considerata l'impennata dei prezzi delle forniture energetiche che molto probabilmente continuerà per tutto l'anno corrente.

Per tale motivo, **chiediamo che la possibilità di rateizzazioni si estenda a partire dai consumi del mese di aprile fino a quelli di dicembre 2022 e che il numero massimo di rate sia elevato a 36**

Ci preme ricordare che le imprese del settore turistico-alberghiero stanno ancora scontando gli effetti della crisi da covid 19, cui si sono aggiunti quelli del conflitto russo-ucraino con pesanti ripercussioni sull'attività e sui fatturati ancora in calo rispetto al 2019.

Per molte imprese, come quelle alberghiere, l'effetto combinato di contrazione di fatturato e incremento dei costi per l'acquisto della componente energetica è insostenibile e rischia di compromettere il proseguo dell'attività, già pesantemente danneggiata dalla crisi covid-19.

Art. 11 – Disposizioni in materia di integrazione salariale

Ulteriori settimane di assegno di integrazione salariale FIS a prescindere dalla dimensione aziendale (e quindi anche alle aziende con più di 15 dipendenti).

L'articolo 11 prevede la concessione di ulteriori otto settimane di integrazione salariale - fruibili fino al 31 dicembre 2022 - per le aziende del settore turistico che abbiano esaurito i periodi ordinari previsti per legge.

La previsione si rivolge però esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, e tale limite taglia fuori molte imprese del settore che come noto sono labour intensive.

Per queste aziende si aprirebbe la strada del ricorso alla CIGS, ma è necessario evidenziare che lo strumento non si adatta alle peculiari esigenze di questa perdurante crisi che, peraltro, è ora determinata sia dalla pandemia, sia dal conflitto bellico in atto

Il rischio è che il prossimo giugno, le aziende sopra i 15 dipendenti che avranno esaurito le 26 settimane di assegno di integrazione salariale FIS, non avendo più a disposizione strumenti adeguati alle rispettive esigenze e vista la perdurante e sensibile riduzione dei ricavi, non potranno continuare a garantire un'occupazione stabile.

Riteniamo quindi necessario un intervento in linea con l'attuale e duratura fase emergenziale, ovvero la **concessione di ulteriori settimane di assegno di integrazione salariale FIS a prescindere dalla dimensione aziendale** (e quindi anche alle aziende con più di 15 dipendenti). **Proroga dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale.**

Inoltre, in considerazione della grave crisi che il settore sta affrontando ormai da oltre due anni e visto il perdurare degli effetti legati alla pandemia, ora amplificati ulteriormente dalla guerra in Ucraina, riteniamo necessario prevedere la **proroga dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale**, fermo al 31 marzo 2022 secondo quanto previsto dall'art. 7, co.1, DL 4/2022.

Art. 22 - Credito d'imposta per IMU in comparto turismo

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50% dell'importo versato per la 2° rata IMU 2021. Due le condizioni per accedere alla misura:

1. La **coincidenza tra proprietario e gestore** delle attività esercitate in tali immobili;

2. Che le imprese beneficiarie abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel **secondo trimestre 2021**, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019

Fermo restando l'esigenza di rafforzare la misura, sono comunque necessari due interventi correttivi per ovviare ad alcune criticità.

La prima condizione introduce dal punto di vista giuridico, una discriminazione nei confronti degli altri soggetti passivi IMU, individuati dall'art. 1, co. 743, L. 160/2019 che, pur essendo gestori degli immobili ove viene esercitata l'attività, non essendone "proprietari", non si vedono riconoscere l'agevolazione fiscale.

E' il caso, tra gli altri, delle imprese che conducono immobili alberghieri in virtù di un contratto di leasing finanziario. Per tali immobili, il soggetto passivo IMU non è il proprietario (società di leasing) ma il locatario (impresa alberghiera). In base alla previsione di cui all'art. 22 del DL 21/2022, tali soggetti, pur essendo gestori dell'attività esercitata nell'immobile, non beneficerebbero dell'agevolazione fiscale - nonostante siano tenuti ex lege al pagamento dell'imposta - in quanto non "proprietari".

La stessa problematica si era riscontrata con il DL 104/2020 che aveva introdotto l'esenzione imu 2020, criticità superata con l'art. 8 del DL 157/2020 che aveva precisato che le esenzioni previste da tali disposizioni erano riconosciute *"a tutti soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* purchè gestori delle attività esercitate negli immobili.

Stessa dizione applicata poi nell'intervento successivo di esonero dal pagamento imu primo semestre 2021, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) - che ha adottato da subito il riferimento ai soggetti passivi IMU, ex art. 1, co. 743, L. 160/2019, gestori delle attività ivi esercitate

Riteniamo pertanto opportuno, anche per ristabilire la logica di equità fiscale tra soggetti tenuti al pagamento della medesima imposta, prevedere che il credito di imposta di cui all'art. 22 DL 21/2022, sia **riconosciuto a tutti i soggetti passivi IMU**, non limitandosi, quindi ai soli proprietari, analogamente a quanto previsto dai passati provvedimenti che avevano disposto l'esonero dal pagamento dell'imposta

Per quanto riguarda la seconda condizione, la valutazione della perdita va sottolineato che ancorare l'analisi al confronto del solo 2° trimestre (2019 vs 2021) esclude dal beneficio e tutte le numerose strutture stagionali che in quei tre mesi sono totalmente o parzialmente chiuse ma che possono aver subito perdite analoghe o addirittura superiori nell'arco dell'anno.

A riguardo quindi riteniamo sia necessario prevedere che la condizione della perdita di fatturato sia misurata in un arco di tempo più ampio.

Dopo l'articolo 22, inoltre, proponiamo l'inserimento di un articolo legato **alla sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno**

L'art. 60, co. 7 bis del DL 104/2020, introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, ha introdotto la sospensione degli ammortamenti per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Tale disposizione prevedeva la possibilità di non imputare, nel conto economico del bilancio riferito all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), fino al 100% della quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La possibilità di sospendere gli ammortamenti è stata poi estesa dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 711, L. 234/2021) e dal DL Milleproroghe (art. 3, co. 5-quinquiesdecies, DL 22/2021), **all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.**

Un **nuovo intervento di proroga** della misura si è avuto ad opera della legge di conversione del decreto Sostegni ter (L. 25/2022) che, con l'articolo 5 bis è intervenuta direttamente sulla norma originaria.

In particolare è stato modificato il primo periodo dell'art. 60, co. 7bis, DL 104/2020, sostituendo il riferimento all'esercizio in corso al 15 agosto 2020 con quello agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 ed è stato soppresso l'ultimo periodo, che conteneva il riferimento all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

Queste modifiche, apparentemente di poco conto, fanno sì che la **norma attualmente vigente non preveda più la possibilità di sospendere gli ammortamenti con riferimento agli esercizi che si sono chiusi prima del 31 dicembre 2021**, non essendo in corso a tale data.

Il caso pratico è quello delle imprese con bilanci a cavallo (es. 01.11.2020 – 31.10.2021) molto frequenti nel mondo del turismo, che in base al principio della norma "pro tempore vigente" potranno applicare la disposizione all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, ovvero l'esercizio 01.11.2019 – 30.10.2020, e a quello in corso al 31 dicembre 2021, ovvero l'esercizio 01.11.2021-30.10.22, ma **non** potranno applicare la norma all'esercizio 01.11.2020 – 31.10.2021 che è quello a metà tra i due, se i bilanci non sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della L. 25/2022 (ovvero il 29 marzo u.s.)

È evidente la disparità di trattamento tra queste imprese e quelle che hanno approvato i bilanci prima del 29 marzo 2022 e con le imprese con esercizi coincidenti con l'anno solare, che invece hanno potuto beneficiare della misura in maniera continuativa e senza interruzioni.

La proposta emendativa mira a correggere tale disparità di trattamento, consentendo alle imprese con esercizi a cavallo di applicare la sospensione degli ammortamenti ripristinando l'originaria decorrenza stabilita nel DL 104/2020 e confermando l'applicazione all'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (su l quale le imprese hanno già fruito della misura) e ai due esercizi successivi.

Abbiamo, infine molto apprezzato gli interventi di semplificazione legati all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili introdotti dal Decreto Legge 17/2022. Nonostante ciò riteniamo che gli stessi non siano ancora sufficienti; per questo motivo proponiamo che in deroga alla normativa vigente venga previsto che **non occorra autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale**, anche se vincolati, nei seguenti casi:

- installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura
- sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico